



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER LA LOMBARDIA**  
**MILANO**  
**SEZIONE III**

Registro Ordinanze: 702/08  
Registro Generale: 550/2008

nelle persone dei Signori:

Domenico Giordano           Presidente  
Pietro De Berardinis       Ref., relatore  
Raffaello Gisondi           Referendario

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella Camera di Consiglio dell'8 maggio 2008

Visto il ricorso n. 550/2008 proposto da:

***CGIL (Confederazione Italiana del Lavoro) DI MONZA BRIANZA, UST CISL  
(Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) DELLA BRIANZA, CSP UIL  
(Unione Italiana Lavoratori) DELLA BRIANZA***, in persona dei rispettivi legali  
rappresentanti *pro tempore*,

tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Vittorio Angiolini, Renata D'Amico e Marco Cuniberti e con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, Galleria del Corso 1

**contro**

***COMUNE DI BIASSONO***  
non costituito in giudizio

**e contro**

***SINDACO DI BIASSONO***, quale Ufficiale di Governo  
non costituito in giudizio

**e nei confronti della**

***PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI***

in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e domiciliata presso gli uffici di questa, in Milano, via Freguglia 1

**per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,**  
dell'ordinanza del Sindaco di Biassono n. 107 in data 6 dicembre 2007, recante  
"attuazione delle disposizioni legislative generali in materia di iscrizione nel registro  
della popolazione residente e disposizioni congiunte in materia igienico sanitaria e di  
pubblica sicurezza".

Visti gli atti ed i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dai ricorrenti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti tutti gli atti di causa;

Udito il relatore Ref. Pietro De Berardinis ed uditi, altresì, i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale;

Considerato che, ad un sommario esame degli atti, ritenuta sussistere la legittimazione dei sindacati ricorrenti (v. C.d.S., Sez. V, 12 agosto 1998, n. 1261; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 29 settembre 2004, n. 4195, che fa rinvio alle finalità annoverate dallo statuto della formazione sociale tra quelle assunte a tutela dalla formazione stessa), il gravame si manifesta fornito di *fumus boni juris*, in quanto:

- l'ordinanza impugnata – che in nessun modo sembra configurabile quale mero atto interno della P.A., con natura di circolare e/o direttiva, come preteso dalla difesa del Comune intimato – risulta, in primo luogo, viziata per l'uso abnorme ed illegittimo del potere di ordinanza *ex artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000*, non potendosi ammettere che un tale potere venga esercitato per regolare stabilmente una situazione od assetto di interessi (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 15 dicembre 2006, n. 2216) e tenuto, inoltre, conto della materia (iscrizioni anagrafiche) che l'ordinanza stessa pretende di disciplinare;

- al di là dell'improprietà dello strumento usato, anche il contenuto dell'ordinanza in esame appare gravemente viziato, suscitando persino sospetti di intenti discriminatori (in contrasto con l'art. 3 Cost.), in specie laddove dispone, per i cittadini dell'Unione, una verifica, "*preventivamente all'iscrizione anagrafica*", della provenienza e liceità della fonte delle risorse economiche di cui dispongono, e laddove sembra richiedere, per l'iscrizione anagrafica degli stranieri extracomunitari, la "*carta di soggiorno*", nozione riferibile solamente al documento di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 286/1998, e non anche al permesso di soggiorno *ex art. 4 del decreto stesso*;

Ritenuto, conseguentemente, che sussistono gli estremi previsti dall'art. 21 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034


**P.Q.M.**

**Accoglie** la domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Milano, li 8 maggio 2008

**Il Presidente**



**L'Estensore**

